

14 - ESCLUSIVITÀ

Il presente mandato viene conferito:

A - IN ESCLUSIVA

In tal caso il Venditore si impegna a non conferire incarico ad altre agenzie immobiliari, né a terzi, né a vendere l'immobile o stipulare un contratto preliminare per tutto il periodo di validità dell'incarico. La violazione dell'obbligo di esclusiva, sia nel caso di conferimento di incarico ad altre agenzie e/o terzi, che per il caso di vendita effettuata direttamente dal Venditore, comporterà il pagamento della penale prevista al successivo punto 10a). Nell'ipotesi di conferimento in esclusiva l'Agente si impegna a rinunciare al rimborso di tutte le spese che sosterrà per l'esecuzione dell'incarico in caso di mancata conclusione dell'affare.

B - NON IN ESCLUSIVA

In tal caso il Venditore potrà vendere l'immobile direttamente o tramite altre agenzie immobiliari senza nulla dovere all'Agente a titolo di provvigione o penale, impegnandosi però a rimborsare alla stessa le spese documentate sostenute nell'esecuzione del presente incarico, anche in caso di mancata vendita. Il Venditore autorizza fin d'ora l'Agente ad effettuare tali spese fino all'ammontare massimo di € (euro).

Il Venditore si obbliga a comunicare immediatamente all'Agente l'eventuale accettazione di una proposta di acquisto.

In relazione a quanto sopra il Locatore dichiara di optare per l'alternativa:

☐ A - IN ESCLUSIVA

☐ B - NON IN ESCLUSIVA

